

STATUTO

CHINESI S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAMPOSAMPIERO PD VIA A.
VIVALDI 1

Numero REA: PD - 226263

Codice fiscale: 02382100283

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-07-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto di Rep.8014/5144

"CHINESI S.R.L. IMPRESA SOCIALE"

Titolo I

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

Articolo 1

1.1. E' costituita ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 112/2017 (Disciplina dell'impresa sociale) una società a responsabilità limitata denominata

"CHINESI S.R.L. IMPRESA SOCIALE"

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "impresa sociale". Essa è regolata dal presente Statuto, dal d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, dal codice civile e, ove compatibili, dalle norme del codice del Terzo Settore di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

1.2. La denominazione della Società potrà essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.

Articolo 2

2.1. La Società ha sede in **Camposampiero (PD)**.

2.2. La Società attraverso gli organi a ciò competenti potrà istituire ovvero sopprimere altrove, in Italia, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze.

2.3. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese. Il domicilio degli amministratori e dei sindaci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello comunicato per iscritto alla Società. Il domicilio è comprensivo di indirizzo di posta elettronica.

Articolo 3

3.1. La durata della Società è stabilita sino al **31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta)**.

Articolo 4

4.1. La Società, esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alla sua attività.

4.2. La Società, in particolare, ha per oggetto lo svolgimento di interventi e prestazioni sanitarie, prestazioni socio-sanitarie, interventi sociali ed in generale di tutte le attività sanitarie previste dalla L.R. del Veneto 22/2002 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità alle norme che ne disciplinano l'esercizio e potrà operare, nel rispetto delle prescrizioni di legge, in servizi sanitari accreditati e convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la società nel rispetto delle prescrizioni normative applicabili potrà gestire:

1. Attività e servizi domiciliari e di assistenza Sociale, infermieristica o sanitaria, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola, che in caso di degenza presso gli ospedali od altre strutture di accoglienza garantendone la cura, la sorveglianza, e quant'altro;

2. Servizi sanitari quali:

a. gestione di ospedali di comunità, hospice HRSA,;

b. gestione di reparti di qualsiasi specialità medica (a solo titolo di esempio: lungodegenza, riabilitazione);

c. gestione di ambulatori e studi dentistici, diagnostici di qualsiasi tipo quali radiologia, dentistici, medici, infermieristici, pediatrici, ambulatori polifunzionali anche attrezzati ad effettuare prelievi del sangue ed analisi di laboratorio di ogni tipo;

d. gestione e organizzazione di tutti i servizi sanitari e sociali erogabili a domicilio quali ad esempio:

- assistenza nei servizi di Assistenza Primaria Territoriale sia a livello ambulatoriale, territoriale che a domicilio e in strutture sanitarie quali ospedali di comunità e hospice e reparti di lungo degenza e di assistenza post operatoria;

- gestione e organizzazione di tutte le attività caratterizzanti un pronto soccorso, dalle attività di trasporto a quelle di cure in emergenza a bordo o Domiciliare Integrata (ADI), per tutti i suoi diversi livelli e servizi;

e. gestione di servizi sanitari accreditati e convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale.

f. gestione di qualsiasi tipo di mezzo di trasporto e prestazione di servizi di trasporto verso le strutture attrezzate per la medicina di urgenza;

g. gestione di poliambulatori nel territorio, ambulatori di servizi sanitari e riabilitativi.

3. Attività di informazione, formazione, e-learning, orientamento, consulenza ed aggiornamento culturale e professionale rivolta ai soggetti necessitari di assistenza, ai loro familiari, ai Soci ed operatori Sociali e sanitari;

4. Attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera;

5. Attività di elaborazione culturale, documentazione, ricerca, informazione sui problemi legati al mondo Socio sanitario ed al disagio Sociale;

6. Attività di sostegno dell'associazionismo e della cooperazione;

7. Attività di scambio Socio-culturale e visite presso cooperative, associazioni o Enti;

8. L'organizzazione di seminari, dibattiti e convegni;

9. La Cura di pubblicazioni e/o la diffusione di periodici, libri, quaderni ed altre pubblicazioni sulle esperienze in atto;
 10. La creazione e il sostegno delle reti di informazione;
 11. La promozione o gestione di Centri Culturali al fine di diffondere l'Organizzazione comunitaria, il dialogo culturale, la responsabile partecipazione alla vita Sociale;
 12. L'organizzazione e gestione eventi culturali;
 13. La promozione e valorizzazione delle attività culturali proposte;
 14. L'attività di progettazione e consulenza per Enti Pubblici e Privati;
 15. L'attività di ricerca applicata su tutti i settori di attività ed interesse della Società, anche mediante collaborazione o associazione con altre Strutture Pubbliche o Private;
 16. L'accompagnamento nei percorsi di accreditamento e di qualità ad Enti Pubblici e privati;
 17. La verifica dei Servizi Gestionali;
 18. La prestazione di servizi di sanificazione in funzione dei servizi sviluppati;
 19. La prestazione di servizi di guardaroba e lavanderia in funzione dei servizi sviluppati;
 20. La prestazione di servizi di segreteria, archiviazione ed elaborazione dati;
 21. Lo svolgimento di ogni altra attività nell'ambito Sanitario e Sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi Sociali, nonché il compimento di tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto Sociale o comunque direttamente o indirettamente attinenti allo stesso.
 22. La stipula di convenzioni, il concorso ad appalti pubblici e privati, licitazioni o bandi per l'affidamento dei servizi soprannominati.
- 4.3. Per il raggiungimento degli scopi Sociali la Società potrà nel rispetto delle prescrizioni normative applicabili:
- a. Ottenere in comodato o donazione da privati o da enti, associazioni e Società, locali attrezzature, beni mobili ed immobili, e quant'altro ritenuto utile e necessario;
 - b. Reperire i fondi necessari per il funzionamento della Società anche attraverso l'assunzione di finanziamenti bancari;
 - c. Raccogliere prestiti e finanziamenti da Soci per destinarli esclusivamente al conseguimento dell'oggetto Sociale;
 - d. Gestire attività attraverso l'ausilio di fondi regionali, nazionali e del Fondo Sociale Europeo;
 - e. Collegarsi con altre Società, imprese od Enti per l'acquisto, la locazione e/o l'utilizzo alle migliori condizioni, degli strumenti e degli impianti necessari all'esercizio delle proprie attività;

f. integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri Enti Pubblici o Privati, cooperative e Società, nonché partecipare a cooperative, consorzi, enti pubblici o privati, istituti, associazioni od organismi in qualsiasi forma costituiti, purché le integrazioni e le partecipazioni di cui in precedenza avvengano con organismi le cui finalità non siano in contrasto con gli Scopi Sociali e purché tale partecipazione sia utile al conseguimento degli stessi e sia deliberata dall'Organo Amministrativo;

g. partecipare, in nome proprio, ma anche per conto e nell'interesse di tutti o di parte dei Soci, a tutte le procedure ad evidenza pubblica (ivi comprese le trattative private e le procedure negoziate con o senza previa pubblicazione di bando) indette per l'affidamento dei contratti pubblici quali quelli definiti all'art. 3, comma 3 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 aventi ad oggetto una o più attività e/o iniziative tra quelle contenute nell'oggetto sociale;

h. promuovere iniziative di solidarietà professionali tra i soci.

4.4. Nel rispetto delle leggi vigenti in materia ed al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà - non in via prevalente e senza che ciò possa costituire esercizio professionale nei confronti del pubblico - compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie non nei confronti del pubblico, rilasciare fidejussioni, avalli e garanzie anche a favore di terzi, assumere partecipazioni in altre imprese comunque organizzate, costituite o costituende, aventi attività affini o complementari, nei limiti in cui, per la misura e l'oggetto come sopra determinato, con esclusione di ogni attività finanziaria nei confronti del pubblico.

4.5. La Società potrà inoltre svolgere ogni attività connessa e/o preordinata all'oggetto sociale innanzi indicato ed ogni operazione connessa alla migliore realizzazione delle attività costituenti il proprio oggetto sociale.

La Società potrà riunirsi temporaneamente con altri concorrenti, ovvero far parte di consorzi o società consortili ai sensi della vigente normativa anche in materia di appalti.

4.6. La Società potrà inoltre, sempre in via strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale e nel rispetto delle prescrizioni applicabili, con esclusione di ogni attività finanziaria nei confronti del pubblico, in via esemplificativa:

- dare adesione e partecipazione ad enti consortili ed organismi consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il settore di riferimento ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

- finanziare e promuovere, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 381 del 8 novembre 1991 e successive, lo sviluppo di "Cooperative Sociali" e di loro Consorzi, e ciò anche tramite l'assunzione di partecipazioni ed interessenze nei suddetti enti, con esclusione di qualsiasi fine di collocamento sul mercato;
- avvalersi di tutte le provvidenze messe in essere dagli enti locali (Comuni, Regioni, Comunità Montane), dallo Stato e dalla Comunità Economica Europea ed utilizzare le prestazioni degli organismi finanziari di questi enti e da essi controllati;
- promuovere, gestire, istituire corsi di qualificazione professionale anche nei confronti di soggetti non soci, purché congruenti agli obiettivi sociali;
- mettere a disposizione degli enti aderenti alla Società, la propria capacità produttiva nonché la professionalità dei propri soci;
- acquisire la proprietà di beni immobili da destinare a sede sociale o da utilizzare in funzione strumentale alle attività esercitate;
- acquisire e raccogliere, sempre al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale, fondi con obbligo di rimborso, in qualsiasi forma, dai soci, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia di risparmio, eventualmente anche istituendo una specifica sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di detti prestiti, con esclusione di ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico e nel rispetto delle prescrizioni normativa applicabili.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La società può gestire in proprio servizi di cui al presente articolo oppure affidarli in gestione ad imprese qualificate per l'erogazione dei servizi citati.

4.7. Ai fini del presente statuto si intende svolta in via principale l'attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al 70% (settanta per cento) dei ricavi complessivi dell'impresa sociale o quella che sarà altrimenti definita dalla normativa di settore, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

4.8. Per il raggiungimento dello scopo sociale la società potrà compiere operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari necessarie ed anche soltanto utili per il raggiungimento dei suoi fini, compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie reali a favore proprio o di terzi, con espressa esclusione delle attività riservate ai soggetti di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n.385 e successive norme, nonché di ogni altra attività vietata dalla

presente o futura legislazione.

4.9. La Società potrà svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione nei limiti e con le modalità di cui all'art. 4 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

4.10. È espressamente escluso che la Società possa limitare, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e servizi in favore dei soli soci.

4.11. La Società intende beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze e benefici per le imprese sociali e per le imprese che operano nel settore in oggetto.

Titolo II

Capitale sociale - Finanziamenti - Diritti dei soci - Quote - Lavoro nell'impresa sociale e Coinvolgimento dei lavoratori

Articolo 5

5.1. Il capitale sociale è di **Euro 10.200,00 (diecimiladuecento virgola zero zero).**

5.2. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura, di crediti, nonché di ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Articolo 6

6.1. La Società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti. Resta peraltro inteso che la concessione di tali modalità di finanziamento da parte dei soci è libera. I finanziamenti si considerano sempre improduttivi di interessi, a meno che il titolo non ne preveda espressamente l'obbligo di corresponsione ed il relativo tasso, nell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Articolo 7

7.1. I diritti sociali spettano ai soci in proporzione alla partecipazione posseduta.

7.2. È vietato qualunque tipo di discriminazione nella disciplina del rapporto sociale, salvo i diversi diritti e facoltà che possano discendere dalla forma giuridica di società a responsabilità limitata della Società, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Articolo 8

8.1. Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili salvo quanto previsto al successivo art. 10.

Articolo 9

9.1. Ai lavoratori subordinati non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi di cui all'articolo 51 del d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81 e successive. In ogni caso la differenza tra le retribuzioni dei lavoratori subordinati non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi

sulla retribuzione annua lorda.

9.2 Ai lavoratori subordinati e autonomi non possono essere corrisposti retribuzioni o compensi superiori al 40% (quaranta per cento) di quelli stabiliti, per le medesime qualifiche, dai contratti e accordi collettivi di cui al precedente comma.

9.3. E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del numero dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nella Società. Le prestazioni di attività di volontariato devono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di lavoratori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizi fatta eccezione per gli oneri di assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, obbligatorie ai sensi dell'art. 13, 2° comma D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112. Il consiglio di amministrazione può decidere i casi, le modalità ed i limiti del riconoscimento ai volontari di meri rimborsi di spesa a piè di lista. I volontari della Società sono iscritti nominativamente in un apposito Registro agli atti della Società medesima.

9.4. I lavoratori, a qualunque titolo prestino la loro opera in favore della Società, i volontari, i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, sono coinvolti nell'attività medesima ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112. Il consiglio di amministrazione, anche attraverso regolamento aziendale da esso approvato, decide circa l'adozione e l'attuazione di meccanismi di coinvolgimento e partecipazione mediante i quali i suindicati soggetti, anche attraverso loro rappresentanze, siano informati delle questioni di loro interesse, sulle medesime questioni siano consultati e posti in grado di esercitare la loro influenza sulle relative decisioni da parte della Società. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

9.5. I lavoratori sia subordinati che autonomi, i volontari, i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, partecipano, con funzione consultiva e senza diritto di voto, all'assemblea che sia stata indetta per la trattazione delle questioni di loro specifico interesse, ossia quelle riguardanti le condizioni di lavoro e la qualità dei beni o servizi erogati. Hanno diritto di partecipare all'assemblea, per ciascuna categoria quando debba essere trattata questione di suo interesse, un rappresentante dei lavoratori, un rappresentante dei volontari, un rappresentante dei destinatari dell'attività dell'impresa sociale.

Titolo III

Ammissione ed esclusione del socio

Articolo 10

10.1 L'organo amministrativo rilascia il gradimento all'ammissione di un nuovo socio e decide sull'esclusione del socio.

10.2 I dinieghi di ammissione quale socio o le esclusioni del socio non potranno in alcun modo essere adottati per motivazioni, anche indirettamente, discriminatorie ma esclusivamente potranno essere adottati per mancanza di condivisione attuata mediante contestazione scritta non motivata o contraria all'etica da parte dell'interessato della concreta attività svolta dalla Società o per il compimento di attività in contrasto con lo scopo della Società o di atti resi pubblici che offendano persone o ledano l'immagine della Società.

10.3 In ogni caso, in ultima istanza, in caso di diniego di ammissione o di esclusione la decisione finale spetta all'assemblea dei soci che dovrà riunirsi, senza indugio, non oltre trenta giorni, dalla richiesta presentata dall'istante, ai sensi e nel rispetto dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Titolo IV

Decisioni dei soci - Assemblea

Articolo 11

11.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

11.2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina dell'organo di controllo, del presidente del collegio sindacale, ove sia nominato un organo di controllo collegiale, e del revisore legale dei conti;
- d) le modificazioni dello Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) la messa in liquidazione, la nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri e dei criteri di svolgimento della liquidazione;
- h) l'aumento gratuito del capitale sociale, la distribuzione di dividendi ai soci e le erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore nei limiti previsti dall'art. 3, comma 3, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e di cui all'art. 24, punto 24.2, del presente Statuto;
- i) la destinazione di una parte degli utili ai fondi di cui

all'art. 16 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112

11.3. Le decisioni dei soci sono sempre assunte mediante deliberazione assembleare.

Articolo 12

12.1. L'assemblea viene convocata dal consiglio di amministrazione ogni qual volta quest'ultimo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio (entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale).

12.2. L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, spedito mediante raccomandata, anche a mano, posta elettronica almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio stabilito per legge. Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Quest'ultima non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

12.3. In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti i componenti in carica dell'organo amministrativo e l'organo di controllo e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

12.4. L'assemblea si tiene, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa disposizione dell'organo amministrativo e purché in Italia.

Articolo 13

13.1. L'assemblea è presieduta dal Presidente, o in caso di sua assenza e/o impedimento, dalla persona designata dagli intervenuti. L'assemblea elegge un segretario, anche non socio. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

13.2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Articolo 14

14.1. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio collegati o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea di effettuare le attività di cui all'articolo 13.2;
- b) sia consentito al presidente dell'assemblea e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione

sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati - a cura della Società - nei quali gli intervenienti possono affluire.

14.2. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 15

15.1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soggetti aventi diritto di voto, nonché, per la trattazione delle materie di loro specifico interesse, i soggetti con funzione consultiva e senza diritto di voto di cui al precedente art. 9.5.

15.2. I soggetti aventi diritto di voto legittimati ad intervenire in assemblea possono farsi rappresentare, anche da un non socio, mediante delega scritta da conservare fra i documenti della Società.

Articolo 16

16.1. A ciascun socio il diritto di voto spetta in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione. Il socio non in regola con l'esecuzione dei conferimenti non può votare.

16.2. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

16.3. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

16.4. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese validamente per alzata di mano, salvo diversa modalità di votazione stabilita dal presidente dell'assemblea. È escluso il voto segreto.

16.5. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

16.6. Le modificazioni dello Statuto devono constare da verbale redatto da un notaio.

Titolo V

Amministrazione - Rappresentanza

Articolo 17

17.1. La Società è amministrata da un amministratore unico o da consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri nominati dall'assemblea.

17.2. Non possono assumere la presidenza della Società rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di enti con scopo di lucro e di amministrazioni pubbliche.

17.3. Gli amministratori possono essere anche non soci. Essi restano in carica per il periodo stabilito dai soci al momento della nomina ovvero, in mancanza di determinazione della durata della carica, fino a dimissioni o a revoca e sono rieleggibili.

17.4. Nel caso di determinazione di durata della carica, gli amministratori scadono alla data della assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

17.5. Gli amministratori devono rivestire i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza: non devono aver riportato condanne penali per delitti, non devono avere carichi penali pendenti per delitti che prevedono la pena della reclusione minima superiore a tre anni precedenti e non devono avere una condotta morale manifestamente contraria allo spirito dell'impresa sociale.

Gli amministratori non devono avere rapporti di lavoro, continuativi di consulenza di prestazione d'opera retribuita né altri rapporti di natura patrimoniale presso altre imprese sociali, loro controllate o controllanti, tali da comprometterne l'indipendenza; non devono avere inoltre relazioni di natura economica con la società (in forza di rapporti d'affari, di consulenza o altro) tali da comprometterne l'autonomia di giudizio.

Ai fini della valutazione di compatibilità per la sussistenza del requisito di indipendenza, si tiene conto della diversa rilevanza delle funzioni e del diverso ruolo esercitato dai soggetti interessati. In ogni caso non si considerano tali da compromettere l'indipendenza gli incarichi ed i rapporti con imprese appartenenti al medesimo gruppo di imprese sociali.

Articolo 18

18.1. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore, gli altri provvedono a sostituirlo, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea nel rispetto di quanto previsto dal precedente punto 17.5. La decisione di sostituzione deve essere approvata dall'organo di controllo. L'amministratore così nominato resta in carica fino alla successiva assemblea.

18.2. Qualora per qualsiasi motivo venga meno più della metà degli amministratori nominati dall'assemblea il consiglio di amministrazione si ritiene per intero dimissionario. In tal caso, gli amministratori non venuti meno devono convocare d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo.

18.3. La cessazione del consiglio di amministrazione per scadenza del termine ovvero per il caso di cui al comma

precedente ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

18.4. Qualora per qualsiasi motivo, venga meno l'intero consiglio di amministrazione, l'organo di controllo deve convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione; in assenza di ciò alla convocazione provvede ciascun socio.

18.5. Il consiglio di amministrazione, qualora non si sia provveduto con delibera dell'assemblea, nomina tra i suoi membri il proprio presidente e un segretario, anche estraneo al consiglio stesso.

18.6. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente quando questi lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta due amministratori, purché la richiesta indichi gli argomenti posti all'ordine del giorno.

18.7. Il consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

L'avviso di convocazione è inviato, con prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante lettera raccomandata, telegramma, o posta elettronica; nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza, escludendosi in tal caso la convocazione per lettera raccomandata. Il consiglio di amministrazione può definire ulteriori termini e modalità di convocazione delle proprie adunanze.

18.8. L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e con le stesse modalità ai sindaci effettivi.

18.9. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dall'amministratore presente più anziano di età.

18.10. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei propri componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

18.11. Spetta al presidente della adunanza constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'adunanza ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

18.12. Il consiglio di amministrazione può riunirsi anche per audioconferenza o videoconferenza, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio collegati o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

- sia consentito al presidente della adunanza di

effettuare le attività di cui al precedente comma 18.11;

- sia consentito al presidente della adunanza e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati - a cura della Società - nei quali gli intervenienti possono affluire.

18.13. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

18.14. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate con deliberazione collegiale.

Articolo 19

19.1. Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria gestione della Società, ad eccezione di quelli che per legge o per il presente Statuto - ai sensi dell'art. 11 - sono tassativamente riservati all'assemblea dei soci.

19.2. Il consiglio di amministrazione può delegare parte dei poteri a sé spettanti ad uno o più dei suoi membri.

19.3. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza generale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio.

19.4. La rappresentanza spetta altresì all'amministratore cui siano stati delegati dal consiglio di amministrazione alcuni dei suoi poteri, nei limiti dei poteri attribuiti.

19.5. Spetta all'organo amministrativo provvedere alle assunzioni dei dipendenti, e alla nomina di direttori, anche generali, ed institori.

19.6. Agli amministratori spetta esclusivamente un rimborso per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Titolo VI

Organo di controllo e revisore legale dei conti

Articolo 21

21.1. L'organo di controllo è costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale composto tre sindaci effettivi, nominati nel rispetto e aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del c. c.

In caso di nomina del Collegio Sindacale devono essere altresì nominati due sindaci supplenti.

L'assemblea che procede alla nomina dell'organo di controllo ne fissa il compenso e procede alla nomina del presidente del collegio sindacale, nei casi previsti.

21.2. L'organo di controllo svolge i compiti di cui all'art.

2403, primo comma, c.c., e quelli di cui all'art. 10 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, in particolare quelli di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte della Società, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11, 13 e 14 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 nonché gli altri compiti attribuiti per legge al collegio sindacale delle società per azioni. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

21.3 L'organo di controllo attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 9, comma 2 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

21.4. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tal fine può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

21.5. In caso di nomina del collegio sindacale, almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro; i sindaci durano in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo di controllo è stato ricostituito; i sindaci uscenti sono rieleggibili.

Articolo 22

22.1. Quando obbligatoria per legge o comunque decisa dai soci, la revisione legale dei conti potrà, nei limiti consentiti dalla legge, essere affidata al collegio sindacale o Sindaco Unico, ovvero a un revisore o società di revisione esterni.

22.2. Il revisore legale dei conti svolge le attività prescritte dalla legge.

Titolo VII

Esercizi sociali - Utili

Articolo 23

23.1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

23.2. La Società deve, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, tenere il libro giornale e del libro degli inventari, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile, nonché a redigere e depositare presso il Registro delle Imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore che tenga conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della

Società anche ai fini dell'impatto sociale delle attività svolte.

23.3. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione procede alla formazione ed al deposito presso il registro delle imprese del bilancio di esercizio, in conformità alle disposizioni di legge.

23.4. Il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale sono sottoposti all'assemblea dei soci per l'approvazione entro il termine di cui al precedente art. 12.

Articolo 24

24.1. La Società destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

24.2. La Società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

- ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci nei limiti previsti dall'art. 3, comma 3, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.
- alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
- a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, soci della Società o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

24.3. La Società può destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ai fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'art. 15, comma 3 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificatamente ed esclusivamente per le finalità di cui all'art. 16 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

24.4. Ferme restando le ipotesi previste dai precedenti punti del presente articolo, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Al riguardo si considera in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non

proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a) del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112;

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai soci, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della Società, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 112;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

24.5. È ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al precedente punto 24.2. del presente articolo.

Titolo VIII

Scioglimento e Liquidazione - Trasformazione - Fusione - Scissione - Cessione di azienda

Articolo 25

25.1. In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determina le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissando i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri ed i compensi degli

stessi.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della Società che risulterà dalla liquidazione, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art. 24.2, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'art. 16 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, in conformità a quanto previsto dall'art. 12 comma 5 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

25.2. In caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda - da realizzarsi in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio ed il perseguimento delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere - gli organi di amministrazione notificano, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'intenzione di procedere ad uno dei suddetti atti, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al D.M. 27 aprile 2018 n. 50., ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio. La cessione d'azienda o di un ramo d'azienda, inoltre, previa relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la Società, attestante il valore effettivo del patrimonio della Società, deve essere effettuata in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

L'efficacia di tali atti è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si intende concessa, decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

Titolo IX

Norme Finali - Rinvio

Articolo 26

26.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. Per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e quelle presenti nel codice civile riguardanti le società a responsabilità limitata.

F.to Maria Cristina Santi

F.to ANDREA TODESCHINI PREMUDA Notaio

BOLLO ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22.02.2007 MEDIANTE M.U.I. PER L'IMPORTO DI 156 EURO.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO,
CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.LGS. N. 82/2005, FIRMATO
DIGITALMENTE DAL NOTAIO ANDREA TODESCHINI PREMUDA

MESTRINO GIUGNO 2023